



ACCORDO DI COLLABORAZIONE	
AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/1990 "Accordi fra pubbliche amministrazioni"	
Per il supporto alla ricerca di dati di rischio di malattie delle colture nell'ambito	
del Progetto di Ricerca "AgriDigit - MISFITS (Modellistica fitosanitaria) Servizi di	
modellistica previsionale per patogeni delle produzioni agricole" Estensione del pro-	
getto AgriDigit - AgroModelli e AgriInfoMIPAAF, (CUP C33C23000330001),	
TRA	
l'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricol-	
tura Pesca" (di seguito l'Agenzia o AMAP) - Settore Fitosanitario E Agrometeorologia,	
Laboratori e Qualità delle Produzioni - FALQ, Partita IVA 01491360424, avente sede in	
via T. Edison n. 2 - 60027 Osimo (AN), rappresentato dal Dott. Marco Rotoni che agi-	
sce in qualità di Presidente dell'AMAP, nominato con Decreto del Presidente della	
Giunta Regionale Marche n. 174 del 30.12.2022 e domiciliato per la carica presso la	
sede dell'Agenzia, PEC: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it	
Е	
Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di se-	
guito indicato CREA), con C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, avente sede in	
via della Navicella n. 2/4 - 00184 Roma (RM), rappresentato dal Direttore Generale	
del CREA, Dott.ssa Maria Chiara Zaganelli, nominata con Decreto Presidenziale n.	
94867 del 30/10/2024, e delegata alla sottoscrizione degli Accordi di collaborazione	
ex art. 15 L. 241/90 tra il CREA ed altre Amministrazioni pubbliche con Delibera n.	
4/2024, assunta nella seduta del Consiglio di amministrazione del 2 maggio 2024, do-	
miciliata per la carica presso la sede dell'Ente, PEC: crea@pec.crea.gov.it;	
aa@pec.crea.gov.it	





Di seguito AMAP e CREA saranno anche indicati singolarmente come "Parte" e colletti-	
vamente come "Parti" del presente accordo, di seguito "Accordo".	
Premesso che	
- AMAP, fra le diverse funzioni, svolge nella regione Marche anche l'attività di	
monitoraggio fitosanitario ai fini dell'applicazione delle strategie di difesa inte-	
grata, come previsto dal Decreto legislativo n. 150/2012 ss.mm. ii che attua la Di-	
rettiva 2009/128/CE ss.mm. ii in base alle quali dal 2014 è obbligatoria	
l'applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio dei parassiti delle piante	
coltivate;	
- Il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare,	
con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dall'attuale Ministero	
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - MASAF (ex Ministero	
per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo), istituito con Decre-	
to Legislativo in data 29 ottobre 1999 n. 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 del-	
la citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore	
agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia	
scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;	
- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità	
istituzionali, il CREA può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collabora-	
zione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche	
pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento	
vigente;	
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 stabilisce che le Amministrazioni	
Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in col-	





laborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in	
quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11 commi 2 e 3 della medesima	
legge;	
- un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione	
con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza	
pubblica di scelta del contraente;	
- i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, quali osservatori	
fitosanitari regionali, o altri organismi regionali, agenzie/fondazioni, cui la legge	
ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti fra cui	
il monitoraggio fitosanitario e altre attività volte a supportare l'applicazione del-	
la difesa integrata delle colture, come fornire servizi di supporto alle decisioni	
per l'applicazione delle strategie di difesa integrata come previsto dal Decreto le-	
gislativo n.150/2012 ss. mm. ii. che attua la Direttiva 2009/128/CE e ss. mm. ii. ed	
il successivo piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	
(PAN) che, dal 1° gennaio 2014, prevede l'applicazione obbligatoria di tecniche di	
prevenzione e monitoraggio dei parassiti delle piante coltivate, attribuendo compe-	
tenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permet-	
te di massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto del pre-	
sente Accordo;	
- i soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in	
numerosi settori di interesse comune per i quali la creazione di sinergie risulta es-	
sere una delle priorità poiché permette di mettere a sistema informazioni, dati e co-	
noscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili, a ciascuna	
delle Parti, per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli inte-	





ressi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna delle Parti;	
- per la realizzazione della attività del Task 3.1 "Calibrazione dei modelli pre-	
visionali con dataset pregressi", del progetto MISFITS il CREA, sulla base delle col-	
laborazioni con i servizi fitosanitari delle regioni negli anni precedenti entro	
AgriDigit, è stato previsto di proseguire l'attività di raccolta e digitalizzazione	
dei dati cartacei o digitali dagli archivi dei servizi fitosanitari (o agenzie di	
servizio regionali e di altre entità giuridiche ammesse che collaborano con i servizi	
fitosanitari), in formati predefiniti. Tale attività riguarderà principalmente vite e	
pomodoro (anni 2018-2023), a seconda della disponibilità dei dati, oppure quella dei	
dati di comparsa di malattia delle stagioni 2024 e 2025", secondo il programma indi-	
cato nell'allegato tecnico (All. 1) che è parte integrante del presente Accordo di	
 collaborazione. Queste attività hanno il fine comune di sviluppare nuovi servizi di	
 supporto alle decisioni per l'applicazione della produzione integrata	
 Dato atto che:	
- l'Accordo è conforme a quanto previsto dall'ANAC con parere della Funzione Con-	
sultiva del 17/01/2024 n. 66, che rinvia le prescrizioni già previste in passato	
dall'art. 5 comma 6 del D. Lgs 50/2016 e in linea generale dall'art. 15 della L.	
241/90, nonché alle prescrizioni previste dall'art. 7 comma 4 del D. Lgs 36/2023 che	
dispone l'esclusione dal campo applicativo del nuovo codice degli appalti qualora	
vengano rispettate le condizioni in esso disposte;	
- le Parti sono entrambe qualificabili anche come stazioni appaltanti, e danno	
 atto di non operare sul mercato aperto in relazione alle attività interessate dal	
presente Accordo e collaborano mettendo sinergicamente in comune conoscenze e risor-	
se, anche per realizzare un risparmio di spesa che non sarebbe verosimilmente possi-	





bile conseguire altrimenti.	
Il CREA ritiene di poter procedere con AMAP alla stipula del presente Accordo ai sen-	
si dell'art. 15 Legge n. 241 del 7 agosto 1990, per disciplinare le modalità di svol-	
gimento delle attività, le tempistiche, il rimborso delle spese e ogni altro adempi-	
mento connesso alla realizzazione del Progetto "AgriDigit - MISFITS".	
In ottemperanza a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 15 della legge 7 agosto	
1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il presente Accordo viene sotto-	
scritto con firma digitale.	
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:	
Art. 1 - Valore delle premesse	
Le premesse sopra riportate e l'allegato costituiscono parte integrante di questo ac-	
cordo e si considerano integralmente trascritte nello stesso.	
Art. 2 - Finalità dell'Accordo	
Art. 2 - Finalità dell'Accordo Il CREA ed AMAP, con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare	
Il CREA ed AMAP, con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare	
Il CREA ed AMAP, con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni, con un focus specifico sullo sviluppare e formire nuovi servizi	
Il CREA ed AMAP, con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni, con un focus specifico sullo sviluppare e fornire nuovi servizi di supporto alle decisioni per l'applicazione delle strategie di difesa integrata co-	
Il CREA ed AMAP, con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni, con un focus specifico sullo sviluppare e fornire nuovi servizi di supporto alle decisioni per l'applicazione delle strategie di difesa integrata come previsto dal Decreto legislativo n. 150/2012 ss.mm. ii che attua la Direttiva	
Il CREA ed AMAP, con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni, con un focus specifico sullo sviluppare e fornire nuovi servizi di supporto alle decisioni per l'applicazione delle strategie di difesa integrata come previsto dal Decreto legislativo n. 150/2012 ss.mm. ii che attua la Direttiva 2009/128/CE ss.mm. ii ed il successivo piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile	
Il CREA ed AMAP, con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni, con un focus specifico sullo sviluppare e fornire nuovi servizi di supporto alle decisioni per l'applicazione delle strategie di difesa integrata come previsto dal Decreto legislativo n. 150/2012 ss.mm. ii che attua la Direttiva 2009/128/CE ss.mm. ii ed il successivo piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) che, dal 1º gennaio 2014, prevede l'applicazione ob-	
Il CREA ed AMAP, con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni, con un focus specifico sullo sviluppare e formire nuovi servizi di supporto alle decisioni per l'applicazione delle strategie di difesa integrata come previsto dal Decreto legislativo n. 150/2012 ss.mm. ii che attua la Direttiva 2009/128/CE ss.mm. ii ed il successivo piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) che, dal 1º gennaio 2014, prevede l'applicazione obbligatoria di tecniche di prevenzione e monitoraggio dei parassiti delle piante col-	
Il CREA ed AMAP, con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni, con un focus specifico sullo sviluppare e fornire nuovi servizi di supporto alle decisioni per l'applicazione delle strategie di difesa integrata come previsto dal Decreto legislativo n. 150/2012 ss.mm. ii che attua la Direttiva 2009/128/CE ss.mm. ii ed il successivo piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) che, dal 1º gennaio 2014, prevede l'applicazione obbligatoria di tecniche di prevenzione e monitoraggio dei parassiti delle piante coltivate.	
Il CREA ed AMAP, con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni, con un focus specifico sullo sviluppare e formire nuovi servizi di supporto alle decisioni per l'applicazione delle strategie di difesa integrata come previsto dal Decreto legislativo n. 150/2012 ss.mm. ii che attua la Direttiva 2009/128/CE ss.mm. ii ed il successivo piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) che, dal 1º gennaio 2014, prevede l'applicazione obbligatoria di tecniche di prevenzione e monitoraggio dei parassiti delle piante coltivate. Le modalità attuative del Progetto sono descritte nell'Allegato 1, che costituisce	





cità per rendere disponibili, nell'ambito delle rispettive competenze e come meglio	
di seguito specificato, le proprie risorse, sia in termini finanziari che professio-	
nali, nonché si ispirano al principio di leale collaborazione.	
Art. 3 — Responsabili dell'Accordo	
Il Responsabile dell'attività per AMAP sarà la dott.ssa Angela Sanchioni; i Responsa-	
bili dell'attività per il CREA saranno la dott.ssa Luisa Maria Manici ed il dott. Si-	
mone Ugo Maria Bregaglio del CREA Agricoltura e Ambiente (anche CREA-AA).	
Art. 4 - Attività ed impegni reciproci delle Parti	
Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizza-	
zione dell'oggetto dell'Accordo, CREA e AMAP si impegnano vicendevolmente a Racco-	
gliere, organizzare e digitalizzare dati di monitoraggio fitosanitario in archivio	
(2018-2023), e scambiare elaborati (inclusi modelli di previsione) di rilevi di ma-	
lattia di vite e pomodoro disponibili in archivio, o quelli raccolti nelle annate	
2024 e 2025, svolgendo diligentemente tutte le attività previste, articolate e detta-	
gliate nell'Allegato 1 - Capitolato tecnico, ivi allegato.	
Art. 5 - Modalità di rimborso spese e rendicontazione	
In relazione alla esecuzione delle attività di cui all'Accordo, è riconosciuto all'	
AMAP a titolo di mero rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma	
di corrispettivo, un contributo pari ad euro 4.933,21 (quattromilanovecentotrenta-	
tre/21). Tale rimborso verrà erogato, una volta concluso il presente Accordo di col-	
laborazione, con bonifico intestato a AMAP "Agenzia per l'innovazione nel settore	
agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" n. CC 1000/00300012 presso la	
Banca Intesa San Paolo - sede in Corso Stamira, 2 - 60122 Ancona (AN) - IBAN IT86	
NO30 6902 6091 0000 0300 012, indicando nella causale 'Convenzione MISFITS rif AMAP	





Settore FALQ Sanchioni - CUP C33C23000330001".	
L'importo rimborsabile è soggetto a rendicontazione, e sarà utilizzato integralmente	
per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività	
oggetto del presente Accordo, pertanto, non rappresenta il corrispettivo di una ope-	
razione di scambio beni-servizi.	
Gli importi rendicontati saranno computati in termini di: disponibilità delle proprie	
strutture, attrezzature e mezzi impiegati per lo svolgimento delle attività sottese	
al presente Accordo.	
Art. 6 - Codice unico di progetto ("CUP") e tracciabilità dei pagamenti e flussi fi-	
nanziari	
Per le spese relative all'attuazione delle attività del presente Accordo si osserva	
quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano	
straordinario contro le mafie", in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.	
In osservanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, re-	
cante "Piano straordinario contro le mafie", al Progetto AgriDigit - MISFITS sopraci-	
tato è inoltre assegnato il seguente CUP: C33C23000330001.	
In analogia a quanto stabilito in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è	
inoltre previsto che gli strumenti di pagamento riportino, in relazione a ciascuna	
transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma e ove	
obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 il CUP.	
Le operazioni effettuate ai sensi del presente accordo non sono soggette a I.V.A. co-	
me previsto ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.P.R. 633/72.	
Art. 7 - Obblighi di riservatezza	
Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri	





collaboratori, su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riser-	
vata di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza e di non divulgarle in al-	
cun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi ti-	
tolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.	
Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di	
pubblicità, espressa da ciascuna delle due Parti, potranno essere utilizzate solo	
previa autorizzazione scritta all'altra Parte. L'obbligo non concerne le informazioni	
che siano o divengano di pubblico dominio.	
Art. 8 — Tutela del background	
Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed	
il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono	
oggetto di diritto di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e sono di na-	
tura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevu-	
te.	
Art. 9 - Proprietà e utilizzazione dei risultati	
Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collabora-	
zione, costituiti da contributi amogenei ed oggettivamente non distinguibili,	
nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno in egual misura di proprietà di en-	
trambe le Parti, che potranno pubblicare o presentare in relazioni o documenti di	
qualsiasi tipo i risultati conseguiti, citando con opportuni riferimenti la collabo-	
razione instaurata con il presente Accordo.	
Art. 10 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo dell'Accordo	
Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti	
contraenti e avrà durata massima di 8 (otto) mesi, e comunque, non oltre i termini	





temporali del progetto che, salvo proroghe, si concluderà a dicembre 2025. Qualsiasi	
modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vi-	
gore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.	
L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare	
 almeno tre mesi prima della data di scadenza naturale dell'Accordo, convenendo alla	
stipula di un nuovo accordo scritto.	
In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.	
Art. 11 - Trattamento dati personali	
 Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque	
raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo	
correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché	
per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stes-	
so.	
 Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le Parti si impegnano, per parte	
propria e per il personale di cui ciascuna è responsabile, a conformarsi pienamente	
alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" Reg. (UE)	
n. 679/2016 nonché all'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n.	
196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.	
 Inoltre, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sotto-	
scrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al tratta-	
mento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.	
Art. 12 - Responsabilità civile verso terzi	
Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei	
rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei	





quali sia eventualmente tenuta a rispondere limitatamente alle specifiche attività di	
competenza di ciascuna. Ciascuna Parte garantisce, altresì, per sé e per il personale	
di cui è responsabile ed assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Ac-	
cordo, che gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni l'INAIL o altra	
compagnia assicuratrice.	
Le Parti utilizzeranno la massima diligenza e le necessarie cautele al fine di evita-	
re il verificarsi di danni alle opere, alle persone, alle cose, durante l'esecuzione	
delle attività oggetto del presente Accordo, mettendo in atto tutti gli adempimenti	
previsti dalla normativa in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza sul La-	
voro nel rispetto di quanto disposto dal D. Igs. 9 aprile 2008, n. 81.	
Il personale delle Parti sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in	
vigore nell'ente ospitante. Il soggetto ospitante ha l'obbligo di fornire al persona-	
le dell'altro ente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti	
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di	
emergenza adottate in relazione alla propria attività.	
Art. 13 - Diritto di recesso	
Le Parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico, o di	
sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione, o a causa di	
una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in	
tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni	
solari da comunicarsi tramite PEC ai seguenti indirizzi:	
per AMAP: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it	
per CREA: crea@pec.crea.gov.it; aa@pec.crea.gov.it	
Il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In	





tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di ri-	
sultati e il CREA si impegna a corrispondere ad AMAP - Settore "Fitosanitario e Agro-	
meteorologia, Laboratori e Qualità delle Produzioni (FALQ) - Servizio Agrometeo	
l'importo delle spese sostenute, impegnate e documentalmente provate fino al momento	
dell'anticipata risoluzione del rapporto.	
Art. 14 - Disciplina delle controversie	
Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presen-	
te Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale con bonario componi-	
mento, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi	
dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010. Inoltre, le Parti scel-	
gono e convengono sin d'ora che, per tutte le controversie relative al presente Ac-	
cordo, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.	
Art. 15 - Norme applicabili	
Il presente Accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità delle leggi	
vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguar-	
do ai rapporti tra le Parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.	
Art. 16 - Oneri fiscali	
Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle	
parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della L. 241/1990, è	
soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.	
n.131/86.	
Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di	
bollo del presente atto (euro 16,00 ogni 4 pagine), verranno assolte dal CREA in ma-	
niera virtuale – ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata	





dall'Agenzia delle Entrate - Direzione del	Lazio - Ufficio Gestioni Tributi.	
Documento sottoscritto con firma digitale,	ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della	
legge n. 241/1990, in difetto di contestua	Lità spazio/temporale e successivamente ar-	
chiviato a far data dalla ricezione da par	te dell'ultimo sottoscrittore ai sensi de-	
gli artt. 1326 e 1335 codice civile.		
Letto, approvato e sottoscritto.		
Per il Consiglio per la ricerca in agri-	Per l'Agenzia per l'innovazione nel set-	
coltura e l'analisi dell'economia agra-	tore agroalimentare e della pesca "Mar-	
ria - CREA	che Agricoltura Pesca" - AMAP	
Il Direttore Generale	Il Direttore	
Dott.ssa Maria Chiara Zaganelli	Avv. Marco Rotoni	
Allegati: 1 - Capitolato Tecnico		





Allegato 1 - Capitolato Tecnico.	
NOTA TECNICA Accordo di collaborazione ex art. 15 FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI DATA-	
SET DI PROVE SPERIMENTALI SU PATOLOGIE DI COLTURE AGRARIE E CONDIVISIONE DI ARCHIVI	
DI BOLLETTINI DI DIFESA INTEGRATA.	
Premesso che il CREA-AA all'interno del task 3.3. del progetto AgriDigit dal titolo	
"Sviluppo di un prototipo di servizio per il supporto decisionale e per il monitorag-	
gio del livello di rischio di avversità biotiche" ha intrapreso una collaborazione su	
aspetti di modellistica fitosanitaria e monitoraggio delle malattie delle colture con	
i Servizi fitosanitari, le Agenzie di sviluppo rurale Regionali o altre figure coin-	
volte dalle regioni nel servizio di supporto alla ricerca oggetto del presente. In	
base alla disponibilità dei dati, ad ogni contraente viene chiesto di fornire quanto	
 Dati relativi alla difesa integrata e biologica (almeno per le colture la vite ed il pomodoro) erogati a supporto degli agricoltori relativi agli anni 2018-2023 in forma digitalizzata come da indicazioni CREA. per chi non abbia i dati sopra indicati disponibili, si chiede di fornire in forma digitalizzata i dati di rischio di malattia raccolti nelle stagioni produttive 2024 e 2025 ai fini del supporto alla difesa integrata e biologica in regione. 	